

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2022

Approfondimento su: Il modello EAS per le variazioni dati 2021

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16*

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30*

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Sab.30*

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Il modello EAS per le variazioni dati 2021

E' scaduto lo scorso 31 marzo il termine per presentare il modello EAS da parte degli enti associativi non commerciali che, nel corso del 2021, hanno subito variazioni dei dati già trasmessi.

E' previsto l'istituto del ravvedimento operoso che consente la presentazione del modello EAS ed il contestuale pagamento di una sanzione pari ad Euro 250 con F24, codice tributo 8114 entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè il 30 novembre 2022 qualora sia confermato come termine di spedizione.

Si ricorda che il modello EAS è stato introdotto dall'art. 30 del DL 185/2008: ai sensi di tale disciplina, la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti associativi non commerciali è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 4 del DPR 633/72, e alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello EAS, approvato con il provvedimento dell'Agenzia 2 settembre 2009, al fine di consentire gli opportuni controlli e di mappare la platea degli enti associativi non commerciali.

I soggetti obbligati presentano il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente o, in caso di variazione dei dati trasmessi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta modifica.

La presentazione del modello EAS è esclusa per gli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 94 comma 4 del DLgs. 117/2017. L'eliminazione dell'adempimento è legata al fatto che le informazioni relative a tali enti, incluse le relative variazioni, sono riportate nel RUNTS; ciò consentirebbe di superare la necessità di monitoraggio posta alla base dello stesso modello EAS. Quindi gli enti che hanno concluso positivamente la procedura di iscrizione al RUNTS, acquisendo a tutti gli effetti la qualifica di ente del Terzo settore sembrerebbero esonerati dalla trasmissione del modello EAS per le variazioni intervenute nel 2021, antecedentemente all'iscrizione nel nuovo registro. Sarebbe tuttavia auspicabile che l'Agenzia delle Entrate confermasse in maniera esplicita l'esonero.

L'obbligo comunicativo comunque permane, ove ne ricorrano i presupposti, per la maggioranza delle associazioni per le quali è tutt'ora pendente la procedura di iscrizione.